

## REGOLAMENTO (CE) N. 847/96 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 1996

che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che, in aggiunta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura <sup>(3)</sup>, è necessario stabilire le condizioni per l'esercizio dell'attività di sfruttamento da pesca che possano migliorare i meccanismi attualmente disponibili attraverso l'introduzione di un'appropriate flessibilità nella gestione annuale dei totali di catture autorizzate (TAC) e dei contingenti che, entro certi limiti, è compatibile con le politiche di conservazione;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri e stabilire le condizioni di adeguamento di tali possibilità da un anno all'altro;

considerando che è necessario definire gli stock soggetti ai TAC precauzionali o ai TAC analitici;

considerando che ai fini del presente regolamento è necessario definire gli sbarchi consentiti di uno stock;

considerando che, a determinate condizioni, i TAC precauzionali e i contingenti per alcuni stock possono essere aumentati nel corso dell'anno senza il rischio di violare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse marine;

considerando che è opportuno incoraggiare gli Stati membri a riportare da un anno all'altro, entro certi limiti, una parte dei loro contingenti di stock soggetti a TAC analitici;

considerando che altri stock soggetti a TAC analitici o a TAC precauzionali possono rivelarsi in uno stato di sfruttamento tale da rendere inopportuno qualsiasi aumento del TAC;

considerando che occorre penalizzare il superamento dei contingenti; che ciò può essere fatto imponendo congrue

riduzioni dei contingenti dell'anno successivo allo Stato membro responsabile del superamento; che, a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(4)</sup>, il Consiglio adotta le norme in base alle quali la Commissione può effettuare detrazioni dai contingenti qualora si verifichi un superamento, tenuto conto del grado di superamento, di eventuali superamenti verificatisi l'anno precedente e delle condizioni biologiche delle risorse in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Si applicano TAC precauzionali agli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca per l'anno in cui i TAC vanno utilizzati; in caso contrario si applicano TAC analitici.

2. Ai fini del presente regolamento, gli sbarchi consentiti di uno stock consistono, per un dato Stato membro, nel contingente attribuito dal Consiglio in base all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, quale modificato da:

- gli scambi effettuati in base all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3760/92,
- la compensazione di cui all'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2847/93,
- i quantitativi riportati in base all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento,
- le detrazioni previste all'articolo 5 del presente regolamento.

*Articolo 2*

In sede di fissazione dei TAC a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 il Consiglio decide:

- quali stock siano soggetti a TAC precauzionali e quali a TAC analitici, in base al parere scientifico disponibile sugli stock;

<sup>(1)</sup> GU n. C 382 del 31. 12. 1994, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. C 249 del 25. 9. 1995, pag. 84.

<sup>(3)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(4)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2870/95 (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1).